



Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bari

Focus fiscale:

La Legge di stabilità dopo il Telefisco

A cura della

Commissione Imposte Dirette Odcec Bari
Bari, martedì 20 Febbraio 2018

Focus sui Crediti d' Imposta

Stella Siciliani

CREDITI DI IMPOSTA

LEGGE DI BILANCIO 2018

- PER ALBERGHI , AGRITURISMI , STABILIMENTI TERMALI
- PER ACQUISTI DI PLASTICHE PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
- PER LIBRERIE
- PER LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE
- PER PUBBLICITA'
- PER RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI
- PER QUOTAZIONE DI PMI
- PER IL MEZZOGIORNO

Credito d'imposta alberghi, agriturismi, stabilimenti termali

MODALITA' E SPESE AMMESSE – ART.1, CC.17/18

*Il credito per la qualificazione delle strutture ricettive è stato introdotto con il DL 83/2014, convertito nella Legge 106/2014, che riconosceva un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute esclusivamente in favore degli alberghi. La Legge di Bilancio 2017 ha esteso l'agevolazione agli agriturismi e ha riconosciuto un maggior credito, pari al 65% delle spese sostenute. La **LEGGE DI BILANCIO 2018** ha esteso il credito di imposta anche agli stabilimenti termali (ART.1, cc.17-18 L.205/2017)*

65% dei costi ammissibili
Sostenuti dalle Imprese esistenti alla data del 1/1/2012



SPESE AMMESSE


- Ristrutturazione Edilizia [nel rispetto della normativa vigente in materia di ampliamento della cubatura – Piano Casa]**
- Eliminazione di Barriere Architettoniche**
- Incremento dell'Efficienza Energetica**
- Adozione di misure antisismiche**
- Manutenzione straordinaria**
- Restauro e risanamento conservativo**
- Acquisto di mobili e componenti d' arredo**

******Stabilimenti Termali******

- Realizzazione di Piscine Termali**
- Acquisto attrezzature e apparecchiature per attività termali**

MODALITA' DI ACCESSO

1. **COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE** fino al 19.2.2018 **sul portale MiBACT**
2. **INVIO TELEMATICO DELLA DOMANDA ONLINE** a partire dalle ore 10:00 del 26 Febbraio 2018 e fino alle ore 16:00 del 27 Febbraio 2018 (CLIK DAY)
3. **ACCESSO AL CREDITO DI IMPOSTA PER ORDINE DI PRENOTAZIONE**



NEL DETTAGLIO PER L' ANNO 2018

***click day* 26 FEBBRAIO 2018**

ORE 10:00

REGISTRAZIONE AL PORTALE

Entro le ore 14:00 del 22 Febbraio 2018

(termine prorogato dal MIBACT con avviso del 17/2/2018)

1. Registrazione al portale MIBACT (a cura del legale rappresentante)
2. Compilazione dell' Istanza (per l' indicazione delle spese agevolabili e del credito spettante)
3. Caricamento degli Allegati (dichiarazione di attestazione di effettivo sostenimento delle spese; atto di notorietà)

INVIO DELLA DOMANDA

**dalle ore 10:00 del 26 Febbraio 2018
fino alle ore 16:00 del 27 Febbraio 2018**

1. Click Day – Invio telematico dell'istanza
2. Il sistema rilascia la ricevuta che indica data e ora di acquisizione dei documenti, valida per la definizione della graduatoria.
3. Dopo 60 giorni dal termine di presentazione della domanda, il MIBACT comunica il riconoscimento (ovvero il diniego) del bonus e l'importo spettante.


DISPOSIZIONI

COMPETENZA	anni 2017 e 2018
LIMITE MASSIMO	limite di 200 mila euro per spese sostenute nel 2017 e nel 2018 cumulabilità con il super ammortamento (Ris. 118/E del 15/9/2017)
OBBLIGHI DICHIARATIVI	mod. redditi del periodo di imposta di riconoscimento
REDDITO/IRAP	non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP
INTERESSI PASSIVI	Non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (cfr art.61 e 109, comma 5, Tuir)
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE	In due quote annuali di pari importo
VINCOLO DI DETENZIONE	sale da due a otto periodi di imposta , decorrenti dal periodo di imposta successivo a quello di ottenimento del credito

Credito d'imposta per acquisti di plastiche da raccolta differenziata

MODALITA' E SPESE AMMESSE – ART.1, C.96

Scopo dell'agevolazione è di incentivare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani. Il credito d'imposta è riconosciuto per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivanti da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.



36%

DISPOSIZIONI

in attesa del decreto attuativo


COMPETENZA	anni 2018, 2019 e 2020
LIMITE MASSIMO	massimo annuale di 20 mila euro
OBBLIGHI DICHIARATIVI	mod. redditi del periodo di imposta di riconoscimento
REDDITO	non concorre alla formazione del reddito
IRAP	non concorre alla formazione della base imponibile IRAP
INTERESSI PASSIVI	Non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (cfr art.61 e 109, comma 5, Tuir)
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE	A partire dal 1 [^] gennaio del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli acquisti
NESSUN LIMITE ANNUALE	Non è assoggettato al limite annuale di 250 mila euro ex art.1,c.53, L.244/2007

Credito d'imposta **DISTRIBUTORI CARBURANTE**

MODALITA' E SPESE AMMESSE – ART.1, C.924-925

Al fine di contrastare “la tendenza da parte delle imprese a sopravvalutare i costi per carburanti(...), sfruttando la mancata tracciabilità degli acquisti riportati sulla scheda carburante”, agli esercenti attività di distribuzione di carburante è riconosciuto un credito di imposta sulle commissioni trattenute per le transazioni elettroniche effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico.

**50% delle spese per commissioni su
pagamenti elettronici
*effettuati con carte di credito***



DISPOSIZIONI


in attesa del decreto attuativo

COMPETENZA	Agevolazione sulle transazioni effettuate a partire dal 1/7/2018
LIMITE MASSIMO	accesso <i>nel rispetto dei limiti stabiliti in materia di aiuti de minimis</i>
OBBLIGHI DICHIARATIVI	mod. redditi del periodo di imposta di riconoscimento
REDDITO	non concorre alla formazione del reddito
IRAP	non concorre alla formazione della base imponibile IRAP
INTERESSI PASSIVI	Non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (cfr art.61 e 109, comma 5, Tuir)
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE	A partire dal 1^ gennaio del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli acquisti

Credito d'imposta LIBRERIE

MODALITA' E SPESE AMMESSE – ART.1, CC.319/321

A decorrere dal 2018, agli esercenti attività di vendita al dettaglio di libri (codice ateco 47.61 o 47.79.1) è riconosciuto un credito di imposta sugli importi di IMU, TASI, TARI versati per i locali dedicati alla vendita al dettaglio di libri oggetto del beneficio. Il decreto di attuazione potrebbe introdurre altre eventuali spese sulle quali parametrare il credito d'imposta (es. spese di locazione)



10.000,00 EURO

***Librerie appartenenti a
gruppi editoriali***

20.000,00 EURO

***Librerie NON appartenenti
a gruppi editoriali***

DISPOSIZIONI

in attesa del decreto attuativo

COMPETENZA	a partire dal 2018
LIMITE MASSIMO	limite dell'agevolazione di 20 mila euro (max 10 mila euro per librerie di gruppi editoriali)
OBBLIGHI DICHIARATIVI	mod. redditi del periodo di imposta di riconoscimento
REDDITO/IRAP	non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile irap
INTERESSI PASSIVI	Non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (cfr art.61 e 109, comma 5, Tuir)
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE	A partire dal 1^ gennaio del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli acquisti

Credito d'imposta imprese culturali e creative

MODALITA' E SPESE AMMESSE – ART.1, CC.57/60

*Credito di imposta in favore di soggetti che svolgono attività di ideazione, creazione (e altre fattispecie previste dalla norma), di prodotti **beni, servizi e opere di ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative e applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione a esso collegati** [def prodotti culturali].*

Bonus del 30% sui costi sostenuti

Soggetti destinatari	Imprese culturali	IN ATTESA DEL DECRETO DA EMANARSI ENTRO 90 GIORNI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI IMPRESA CULTURALE E INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI CULTURALI
Oggetto dell'agevolazione	Prodotti culturali	

DISPOSIZIONI

in attesa del decreto attuativo


COMPETENZA	anni 2018, 2019 e 2020
OBBLIGHI DICHIARATIVI	mod. redditi del periodo di imposta di riconoscimento
REDDITO	non concorre alla formazione del reddito
IRAP	non concorre alla formazione della base imponibile irap
INTERESSI PASSIVI	Non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (cfr art.61 e 109, comma 5, Tuir)
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE	A partire dal 1^ gennaio del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli acquisti
NESSUN LIMITE ANNUALE	Non è assoggettato al limite annuale di 250 mila euro ex art.1,c.53, L.244/2007

Credito d'imposta Pubblicità

MODALITA' E SPESE AMMESSE – ART.1, C.148

Prorogato il credito di imposta su investimenti in campagne pubblicitarie anche ONLINE sostenute dal 24/6 al 31/12/2017, ed esteso agli Enti NON Commerciali.

75% del valore incrementale degli investimenti
(valore incrementale minimo +1%
rispetto agli investimenti del periodo precedente)



- **ELEVATO AL 90% NEL CASO DI MICROIMPRESE, PMI, START UP INNOVATIVE**
- **SONO ESCLUSE DALL'AGEVOLAZIONE GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI EFFETTUATI DALLE EMITTENTI RADIO-TELEVISIVE A DIFFUSIONE LOCALE**

Credito d'imposta per erogazioni per la ristrutturazione di impianti sportivi

MODALITA' E SPESE AMMESSE – ART.1, C.363-366

*Credito di imposta per le erogazioni in denaro effettuate per interventi di **restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici**.*

50% del valore delle erogazioni liberali in denaro
(credito di imposta FINO A 40 mila euro, effettuate nel corso 2018)



IL CREDITO DI IMPOSTA SPETTA ANCHE SE GLI IMPIANTI SPORTIVI SONO PUBBLICI E SONO GESTITI DA SOGGETTI CONCESSIONARI

DISPOSIZIONI

in attesa del decreto attuativo

COMPETENZA	a partire dal 2018
LIMITE MASSIMO	limite del credito d'imposta è pari al 3 per mille dei ricavi annui e in ogni caso NON PUO' SUPERARE I 40 MILA EURO
OBBLIGHI DICHIARATIVI	mod. redditi del periodo di imposta di riconoscimento
REDDITO	non concorre alla formazione del reddito
IRAP	non concorre alla formazione della base imponibile IRAP
INTERESSI PASSIVI	Non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (cfr art.61 e 109, comma 5, Tuir)
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE	Utilizzabile in tre quote annuali di pari importo

ADEMPIMENTI

in attesa del decreto attuativo

Comunicazione preventiva	I soggetti beneficiari dell'agevolazione liberale devono comunicare preliminarmente, all'Ufficio dello sport istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione. Tali informazioni vanno rese pubbliche con idonei mezzi informatici (come da successivo decreto attuativo)
COMUNICAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO	fino all'ultimazione dei lavori di restauro o di ristrutturazione, deve essere comunicato lo stato di avanzamento dei lavori, con relativa rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate

Credito d'imposta quotazione PMI

MODALITA' E SPESE AMMESSE – ART.1, CC.89/92

Ai commi 89-92, la L.205/2017 riconosce il credito di imposta sui costi di consulenza sostenuti per l'ammissione alla quotazione di PMI sul mercato regolamentato (racc.2003/361/CE del 6.5.2013).

50% dei costi sostenuti fino al 31.12.2020



- Nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione
- Importo massimo 500 mila euro
- Secondo le modalità previste dal decreto attuativo in attesa di emanazione

DISPOSIZIONI

in attesa del decreto attuativo

COMPETENZA	Agevolazione sulle procedure di quotazione avviate a partire dal 1/1/2018 per costi sostenuti fino al 31/12/2020
OBBLIGHI DICHIARATIVI	mod. redditi del periodo di imposta di maturazione e dei periodi successivi fino a quello di esaurimento dell' utilizzo
REDDITO	non concorre alla formazione del reddito
IRAP	non concorre alla formazione della base imponibile irap
INTERESSI PASSIVI	Non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (cfr art.61 e 109, comma 5, Tuir)

DISPOSIZIONI

in attesa del decreto attuativo (segue)

NESSUN LIMITE ANNUALE	Non è assoggettato ai limiti di utilizzabilità previsti (limite annuale di 250 mila euro ex art.1,c.53, L.244/2007 e limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, di euro 700 mila ex art.34, L.388/2000)
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE	Dal periodo di imposta successivo a quello di <i>ammissione alla quotazione</i>
NORMATIVA EUROPEA	è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa europea che disciplina le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno Ue e dalle disposizioni che disciplinano gli aiuti alle Pmi per servizi di consulenza (art.18, regolamento UE n.651/2014 della Commissione del 17/6/2014)

Credito d'imposta per gli Investimenti nel Mezzogiorno

Legge 208 del 28/12/2015, art.1, cc.98-108

BONUS SUD introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 in favore delle PMI che acquisiscono beni strumentali nuovi dal 1[^] Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2019, destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno.

L'agevolazione spetta indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti beneficiari e riguarda le imprese residenti nel territorio dello stato e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Si estende anche agli enti non commerciali, con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata. Vale anche per le imprese che intraprendono l'attività successivamente al 1[^] Gennaio 2016.

Alle imprese agricole assoggettate a tassazione sul reddito di impresa (e non sul reddito catastale), operanti nel settore della produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli /della pesca/dell'acquacoltura l'agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La dimensione aziendale

	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	GRANDE IMPRESA
DIPENDENTI	Meno di 50	Meno di 250	DA 250
FATTURATO	Non sup 10 ml	Non sup 50 ml	DA 50 ml
<i>oppure</i>			
TOT. DI BILANCIO	Non sup 10 ml	Non sup 43 ml	DA 43 ml

Sulla dimensione aziendale, si esprime la **Commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive** (Ministero dello Sviluppo Economico) – **QUINTA RIUNIONE del 19 Luglio 2010, QUESITO n.32**

D. Quali sono i collegamenti tra Raccomandazione 2003/361/CE e Decreto D. M. del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, e più in particolare è corretto ritenere che il Decreto interpreta in modo restrittivo la normativa comunitaria (cioè che esclude i due anni di transizione ammessi invece dalla Raccomandazione), oppure Decreto e Raccomandazione sono coerenti sia sui parametri di riferimento dei calcoli dimensionali che sui due anni di transizione? Nel caso in cui ci fossero dei punti di divergenza sulla questione specifica, prevarrebbe la normativa nazionale o quella comunitaria? Infine, quando si parla di chiusura dei conti è corretto ritenere che i dati di riferimento siano sempre quelli relativi all'ultimo bilancio approvato? **(PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI)**

R. (...) La soluzione di questo apparente paradosso sta nell' interpretazione di entrambi gli atti alla luce dei normali principi di equità e proporzionalità, che devono guidare l' attività legislativa.

*L'articolo 4, comma 2 dell'allegato alla Raccomandazione (“Se **un'impresa**, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa **perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.**” – ripreso in forma semplificata all'articolo 2, comma 6 del decreto) nasce come norma di tutela nei confronti di PMI che, in ragione di eventi eccezionali, abbiano visto occasionalmente crescere i propri parametri fondamentali al punto di superare le soglie stabilite dalla Raccomandazione. L'espressione “nell'uno e nell'altro senso” non può essere interpretata in senso “restrittivo” e deve applicarsi, mutatis mutandis, nel caso, non infrequente nella realtà, in cui la norma si applichi solo alle imprese di dimensioni superiori a tali soglie. Pertanto, nell' esperienza pratica **se un'impresa (A), all'atto di presentare una domanda di agevolazione presenta, con riferimento all'anno cui si riferisce l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato (anno t) le caratteristiche proprie di una PMI, nessuno è tenuto a chiederle da quanti anni ne era in possesso. Qualora invece; nel caso eccezionale in cui un'impresa (B), all'atto di presentare una domanda di agevolazione, non presenti le caratteristiche proprie di una PMI, dovrà dimostrare che le possedeva con riferimento all'anno precedente a quello cui si riferisce l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato (anno t-1). Tanto basta a dimostrare il rispetto del criterio dei due anni di transizione. Questa interpretazione è perfettamente compatibile sia con il testo comunitario, sia con il testo del decreto. Lo stesso vale, a contrario, ove la norma agevolativa si applichi solo alle grandi imprese.** (...). Infine, si conferma che quando si parla di chiusura dei conti, i dati di riferimento sono sempre quelli relativi all' ultimo bilancio approvato.*

CASI DI ESCLUSIONE

Per espressa previsione di legge, sono escluse dall'agevolazione

- le imprese che operano nei settori dell'industria siderurgica, dell'industria carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
- le imprese che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo
- le imprese ***in difficoltà che in assenza di un intervento dello Stato, [sono] quasi certamente destinate al collasso economico a breve o a medio termine*** (cfr. "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà", Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01 del 31.7.2014)

Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01)

Uno Stato membro che prevede di concedere aiuti a un'impresa a norma dei presenti orientamenti deve dimostrare, sulla base di criteri oggettivi, che l'impresa in questione è in difficoltà ai sensi della presente sezione, fatte salve le specifiche disposizioni per gli aiuti per il salvataggio e il sostegno temporaneo per la ristrutturazione di cui al punto 29.

Ai fini dei presenti orientamenti, si ritiene che un'impresa sia in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine. Pertanto un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata ⁽²⁵⁾, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto ⁽²⁶⁾ a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società ⁽²⁷⁾, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Un'impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti a norma dei presenti orientamenti, neanche se la sua situazione finanziaria iniziale è precaria. Ciò avviene, ad esempio, quando la nuova impresa è il risultato della liquidazione di un'impresa preesistente oppure del rilevamento dei suoi attivi. In linea di principio, un'impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei primi tre anni dall'avvio dell'attività nel settore interessato. Solo dopo tale periodo l'impresa può essere ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, a condizione che:

- a) possa essere definita un'impresa in difficoltà ai sensi dei presenti orientamenti;
- b) non faccia parte di un gruppo più grande ⁽²⁸⁾, se non alle condizioni fissate al punto 22.

Un'impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di principio, beneficiare di aiuti ai sensi dei presenti orientamenti, salvo qualora si possa dimostrare che le sue difficoltà sono intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Qualora un'impresa in difficoltà crei una controllata, quest'ultima e l'impresa in difficoltà che la controlla vengono considerate come un gruppo e possono ricevere aiuti alle condizioni fissate nel presente punto.

Dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, un'impresa in difficoltà non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non venga ripristinata la sua redditività. Pertanto, la Commissione ritiene che gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà possano contribuire allo sviluppo di attività economiche senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse solo quando siano rispettate le condizioni fissate nei presenti orientamenti, anche qualora tali aiuti siano concessi in base a un regime che è già stato autorizzato.


Diversi regolamenti e comunicazioni nel settore degli aiuti di Stato e in altri settori vietano pertanto la concessione di aiuti di Stato alle imprese in difficoltà. Ai fini di tali regolamenti e comunicazioni, e fatto salvo quando questi stabiliscano altrimenti:

- a) per «impresa in difficoltà» si intende un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 20 dei presenti orientamenti, e
- b) una PMI costituitasi da meno di tre anni non può essere considerata un'impresa in difficoltà, tranne quando soddisfa le condizioni previste al punto 20, lettera c).

LEGGE 208/2015, ART. 1 – CC.98/108 *nella previgente versione*


Disciplina gli investimenti EFFETTUATI dal 1/1/2016 al 28/2/2017

ANTE RIFORMA



Legge 18/2017, art.7 QUATER

POST RIFORMA



LEGGE 208/2015, ART. 1 – CC.98/108 *nella vigente versione*

Disciplina gli investimenti EFFETTUATI dal 1/3/2017 al 31/12/2019

LIMITI DELL'INVESTIMENTO

INVESTIMENTI FINO al	28 FEBBRAIO 2017
PICCOLE IMPRESE	1,5 milioni di euro
MEDIE IMPRESE	5 milioni di euro
GRANDI IMPRESE	15 milioni di euro
INVESTIMENTI dal	1 MARZO 2017
PICCOLE IMPRESE	3 milioni di euro
MEDIE IMPRESE	10 milioni di euro
GRANDI IMPRESE	15 milioni di euro

ANTE RIFORMA

Regioni ammissibili agli aiuti ex Art.107, par.3, lett.A), TFUE

REGIONI	PICCOLE IMPRESE	MEDIE IMPRESE	GRANDI IMPRESE
Campania	20%	15%	10%
Puglia	20%	15%	10%
Basilicata	20%	15%	10%
Calabria	20%	15%	10%
Sicilia	20%	15%	10%

Regioni ammissibili agli aiuti ex Art.107, par.3, lett.C), TFUE

REGIONI	PICCOLE IMPRESE	MEDIE IMPRESE	GRANDI IMPRESE*
Molise	20%	15%	10%
Sardegna	20%	15%	10%
Abruzzo	20%	15%	10%

**Alle grandi imprese sono concessi aiuti solo per investimenti a favore di NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE*

POST RIFORMA

Regioni ammissibili agli aiuti ex Art.107, par.3, lett.A), TFUE

REGIONI	PICCOLE IMPRESE	MEDIE IMPRESE	GRANDI IMPRESE
Campania	45%	35%	25%
Puglia	45%	35%	25%
Basilicata	45%	35%	25%
Calabria	45%	35%	25%
Sicilia	45%	35%	25%
Sardegna	45%	35%	25%

Regioni ammissibili agli aiuti ex Art.107, par.3, lett.C), TFUE

REGIONI	PICCOLE IMPRESE	MEDIE IMPRESE	GRANDI IMPRESE*
Molise	30%	20%	10%
Abruzzo	30%	20%	10%

**Alle grandi imprese sono concessi aiuti solo per investimenti a favore di NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE*

BENI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale ex art. 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento UE n. 651/2014, relativi all'acquisto e/o locazione finanziaria da terzi e/o nel caso di realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto, di **macchinari, impianti e attrezzature industriali e commerciali destinati a strutture produttive già esistenti/nuove** (cfr. Circolare n.38 dell'11/4/2008). L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie **nuovi e di uso durevole, quindi strumentali rispetto all'attività esercitata** (cfr. Circolare n. 34/E/2016), relativi:

- alla creazione di un nuovo stabilimento;
- all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti nuovi;
- al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo.

Investimento destinato a ramo d'azienda dotato di autonomia decisionale; ovvero a qualunque altra diramazione aziendale dotata di autonomia organizzativa intesa come centro autonomo di imputazione di costi, situati nelle aree agevolabili.

ESCLUSI i beni di mera sostituzione, i materiali di consumo e i beni merce

I programmi di investimento **devono essere avviati dal 1° gennaio 2016**. Per avvio si intende la data del primo *impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizioni si verifichi prima.*

MISURA DELL' INTERVENTO ANTE RIFORMA

Ai sensi del previgente art.1, L.208/2015, il credito di imposta è commisurato

- al costo complessivo dei beni, dedotti gli ammortamenti della categoria dei beni oggetto d'investimento appartenenti alla medesima struttura produttiva;
- senza decurtare gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento;
- senza considerare la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali nuovi ex art. 1, commi da 91 a 94, Finanziaria 2016 (maxi-ammortamento);
- al netto di eventuali contributi pubblici e/o privati percepiti dall'impresa per gli stessi beni oggetto dell'agevolazione

***COSTO DEL BENE AMMISSIBILE** (Art.110 del TUIR)

Il costo comprende anche gli oneri accessori di diretta imputazione e va assunto al netto di eventuali contributi pubblici e/o privati ottenuti.

MISURA DELL' INTERVENTO POST RIFORMA

A norma del nuovo comma 101 modificato dalla Legge 27 febbraio 2017 n.18, il credito di imposta è commisurato al **costo sostenuto per l'acquisizione dei beni agevolabili***. Il valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato va determinato:

- secondo i criteri ordinari per l'individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali (di cui all'art. 110, lett. a) e b), TUIR), a prescindere dalla modalità di determinazione del reddito (ordinaria, forfetaria, sostitutiva);
- senza considerare la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali nuovi ex art. 1, commi da 91 a 94, Finanziaria 2016 (maxi-ammortamento)
- al netto di eventuali contributi pubblici e/o privati percepiti dall'impresa per gli stessi beni oggetto dell'agevolazione

***COSTO DEL BENE AMMISSIBILE** (Art.110 del TUIR)

Il costo comprende anche gli oneri accessori di diretta imputazione e va assunto al netto di eventuali contributi pubblici e/o privati ottenuti.

MODALITA' DI ACCESSO

1. **INVIO dal 30.6.2016 al 31.12.2019 del Modello Telematico**
2. **PRIMA RICEVUTA ADE** di avvio della verifica della correttezza formale dei dati
3. **SECONDA RICEVUTA ADE** attestante la fruibilità o meno del credito d'imposta
4. **COMPENSAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA MATURATO**

ossia quello relativo agli investimenti già realizzati al momento della compensazione, **esclusivamente con mod. F24 telematico** (tramite Entratel/Fisconline), **a partire dal 5° giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità.** L'ammontare del credito utilizzato in compensazione - anche in più soluzioni - non può eccedere l'importo che risulta dalla ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto del modello F24.

ALTRE DISPOSIZIONI

LIMITE MASSIMO	<i>Il credito può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo</i>
OBBLIGHI DICHIARATIVI	mod. redditi del periodo di imposta di maturazione (e nei successivi periodi di utilizzo) – QUADRO RU
REDDITO/ IRAP/ INTERESSI PASSIVI	CONTRIBUTO IMPONIBILE
CUMULABILITA'	Credito cumulabile sia con gli aiuti <i>de minimis</i> e con altri aiuti di Stato <i>a condizione che il cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline di riferimento</i> (Circolare in esame n.12/E). La misura di tali aiuti va indicata nel modello di richiesta dell'agevolazione per quantificare i limiti della misura massima consentita. Per le acquisizioni di beni effettuate entro il 28 febbraio 2017, permane il divieto di cumulo di cui alla previgente normativa. E' in ogni caso cumulabile con SUPER e IPER ammortamento.

ALTRE DISPOSIZIONI *(segue)*


ENTRATA IN FUNZIONE DEI BENI	<i>Entro il SECONDO PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO a quello della relativa acquisizione e/o ultimazione</i>
VINCOLO DI DETENZIONE	<i>I beni oggetto dell' agevolazione devono essere detenuti per almeno 5 ANNI</i>
VIOLAZIONI	<i>E' d' obbligo rideterminare la misura del credito quando i beni -non sono entrati in funzione entro due anni -(e/o) vengono dismessi/ceduti (etc.) entro 5 anni</i>

INDEBITA COMPENSAZIONE CREDITO INESISTENTE

Nel caso di indebita fruizione del credito, anche parziale, per mancanza dei requisiti richiesti *ovvero* per l' inammissibilità dei costi sui quali è stato determinato il beneficio, l' Agenzia delle Entrate recupera il relativo importo maggiorato degli interessi e di **sanzioni** (Circolare n. 34/E/2016)

- **pari al 30% del credito utilizzato**, nel caso di utilizzo del credito in misura superiore a quella spettante

- **dal 100% al 200% della misura del credito stesso**, nel caso di utilizzo in compensazione di un ***credito d' imposta inesistente****, *ovvero il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli (...).*



****Il credito d'imposta inesistente***

Si richiamano

- **Art.15, D.Lgs.158/2015**

si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui all'artt.36 bis e 36 ter, D.p.r.600/73 e art.54 bis, D.p.r.633/72

- **Sentenza CTP di Bari n.140/4/10 del 4.8.2010**

sembra pacifico ritenere che il credito di imposta inesistente deve intendersi come credito determinato e goduto da colui che non ha effettuato realmente e materialmente l'acquisto di beni strumentali oggetto di beneficio fiscale.

grazie

-NORMATIVA-

- **L.388 /2000, ART. 34**
- **L. 244/07, ART.1 - C. 53**
- **D.L.83/2014, ART.10**
- **D.LGS.158/2015, ART.15**
- **L. 208/2015, ART. 1 – CC. 98/108**
- **L.232/2016, ART.1 – CC.4/7**
- **L. 18/2017, ART. 7 QUATER**
- **D.L.50/2017**
- **D.L. 117/2017**
- **D.M. 598/2017**
- **D.L. 148/2017, ART.4**
- **L. 205/2017**

- **RACCOMANDAZIONE 2003/361/CE DEL 6.5.2013**
- **TFUE, ART.107, paragrafo 3, lettera A e C**
- **REGOLAMENTO UE 651/2014 DEL 17/6/2014, ART. 2-18**
- **COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2014/C 249/01 DEL 31.7.2014**

-NORMATIVA- segue

- **CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 41 DEL 2001**
- **CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N.38 DEL 11/4/2008**
- **CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 222 DEL 13/8/2009**
- **CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N.34 DEL 03/08/2016**
- **CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N.12 DEL 13/4/2017**
- **RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE 118/E DE 15/9/2017**

- **CTP DI BARI**
SENTENZA N.140/4/10 DEL 4.8.2010

- **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**
QUINTA RIUNIONE DEL 19/7/2010, QUESITO N.32

- **DIPARTIMENTO INFORMAZIONE ED EDITORIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
NOTA DEL 24.11.2017

- **MIBACT**
AVVISO DEL 17/1/2018